



Dr. Armando Santus

NOTAIO

Via Divisione Julia, 7

24121 BERGAMO

Tel. 035-241113 / Fax. 035-238462

Repertorio numero 41151

Raccolta numero 18761

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI

B@NCA 24-7 S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

Brescia, 28 (ventotto) marzo 2012 (duemiladodici), alle ore dieci e trentacinque minuti.

Presso la sede operativa di UBI Banca, in via Cefalonia n.74. Con me Armando Santus, notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, Distretto Corte d'Appello di Brescia, con studio in Bergamo, via Divisione Julia n.7, è presente il signor

Faissola cav. del lav. avv.Corrado, nato a Castel Vittorio (Imperia) il 10 gennaio 1935 e domiciliato per la carica presso la sede della Banca subito detta, della cui identità personale sono certo e che, agendo nella sua veste e qualifica, a me note di Presidente del Consiglio di Sorveglianza della

"Unione di Banche Italiane Società Cooperativa per Azioni"
in acronimo

"UBI Banca"

con sede legale e direzione generale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n.8, capitale sociale versato Euro 2.254.366.897,5, iscritta nel Registro Imprese di Bergamo con codice fiscale 03053920165 e con n.345283 R.E.A. (Partita IVA 03053920165), iscritta all'Albo delle Banche al n.5678 - ABI n.3111, Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n.3111, aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi,

mi chiede

di assistere alla riunione del Consiglio di Sorveglianza, qui oggi convocato per le ore nove e trenta al fine di deliberare sui punti proposti con l'ordine del giorno, richiedendo però l'assistenza di me notaio solo per verbalizzare la trattazione esclusivamente del punto subito oltre riportato

dell'**ordine del giorno**

da 1) a 7) Omissis

8) Fusione per incorporazione di Banca 24-7 in UBI Banca: verbale notarile.


da 9) a 18) Omissis

punto che invita il Consiglio di Sorveglianza a trattare come primo argomento riservandosi quindi di proseguire la trattazione di tutti gli altri punti sottoposti all'esame.

A espressa richiesta del Presidente gli intervenuti condividono la proposta e io notaio quindi, aderendo alla richiesta, faccio constare come di seguito lo svolgimento della riunione del Consiglio di Sorveglianza presieduta, a norma dell'art.47 dello statuto sociale dal signor cav.del lav. avv.Corrado Faissola il quale, con il consenso e a richiesta degli intervenuti, constata e mi fa constatare:

- che questa riunione consiliare è stata convocata con lette-

Registrato a Bergamo 2
il 29.3.2012
al n.4377 Serie 1T
con Euro 324,00



BERGAMO - Via Divisione Julia, 7
Tel. 035 241113 / Fax 035 238462 / e-mail: asantus@notariato.it

Dott. ARMANDO SANTUS
NOTAIO



re datate 22 marzo 2012, contenenti l'ordine del giorno della materia da trattare, trasmesse agli aventi diritto tramite e-mail in pari data tranne che al vice presidente signor Alberto Folonari al quale è stata trasmessa a mezzo telefax, sempre in data 22 marzo 2012, e quindi nel termine di quattro giorni prima della data odierna, come disposto dal secondo e terzo comma dell'art.48 dello statuto sociale; delle lettere indicate il Presidente esibisce prova dell'avvenuto inoltro;

- che del Consiglio di Sorveglianza, con lui presidente, sono intervenuti il vice presidente vicario signor Giuseppe Calvi, i vice presidenti signori Alberto Folonari e Mario Mazzoleni e i consiglieri signori Battista Albertani, Giovanni Bazoli, Luigi Bellini, Mario Cattaneo, Silvia Fidanza, Enio Fontana, Carlo Garavaglia, Alfredo Gusmini, Pietro Gussalli Beretta, Giuseppe Lucchini, Italo Lucchini, Federico Manzoni, Tosi S.Musumeci, Sergio Orlandi, Alessandro Pedersoli, Giorgio Perolari, Sergio Pivato, Roberto Sestini e Giuseppe Zannoni.

Prosegue il Presidente dichiarando:

- che il progetto di fusione, redatto ai sensi degli artt.2501-ter e 2505 Cod.Civ., ha formato oggetto di deliberato di approvazione del Consiglio di Gestione in seduta 14 novembre 2011;
- che Banca d'Italia, a norma dell'art.57 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385, ha rilasciato l'autorizzazione alla fusione per incorporazione in UBI Banca della interamente controllata Banca 24-7 s.p.a., con lettera Prot.n.0072331/12 in data 26 gennaio 2012;
- che UBI Banca, in quanto soggetto quotato, ha effettuato i seguenti specifici adempimenti:

ex art.70, comma 5 lettera a) e art.90, lett.d bis) del Regolamento Emittenti (Regolamento Consob n.11971/99) pubblicazione del progetto di fusione e delle situazioni patrimoniali presso il sito internet (www.ubibanca.it) e

trasmissione della documentazione a Borsa Italiana tramite NIS e a Consob tramite raccomandata in data 31 gennaio 2012 (nel rispetto del termine di almeno trenta giorni prima della delibera di fusione);

- che, in forza di quanto previsto dall'art.2505 Cod.Civ. e in osservanza a quanto disposto dall'art.46 lett.m) punto (i) del vigente statuto sociale, la decisione in ordine alla fusione di cui all'art.2502 Cod.Civ. è di competenza del Consiglio di Sorveglianza.


Il Presidente dichiara così validamente costituita la presente riunione del Consiglio di Sorveglianza in quanto sono stati verificati e rispettati i presupposti, anche formali, per l'assunzione della deliberazione in oggetto e apre la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno sottoposto all'esame, sul quale gli intervenuti si dichiarano pienamente informati, rimossa ogni eccezione al riguardo.

Passando ad illustrare l'argomento proposto il cav.del lav. avv.Corrado Faissola precisa che ora il Consiglio di Sorveglianza di Unione di Banche Italiane Società Cooperativa per Azioni è chiamato a deliberare la fusione per incorporazione della controllata Banca 24-7 s.p.a., società per azioni con socio unico, con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n.8, capitale sociale Euro 316.800.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo con codice fiscale 02805490162 e con n.326457 R.E.A. (Partita IVA 02805490162), Banca aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Albo delle Banche n.5487, appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari numero 3111.2, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art.2497 Cod.Civ. da parte della Capogruppo Unione di Banche Italiane S.c.p.a., al fine di contribuire alla razionalizzazione del comparto del credito al consumo del Gruppo UBI Banca.

Il Presidente stesso, reso noto che UBI Banca ha per oggetto, in breve, l'attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito ed è la società capogruppo del Gruppo bancario Unione di Banche Italiane e che Banca 24-7 s.p.a. ha per oggetto, in breve, l'attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito ed è detenuta al 100% dalla incorporante e tale si manterrà fino alla data di stipula dell'atto di fusione di cui all'art.2504 del Codice Civile, precisa che la proposta incorporazione di Banca 24-7 s.p.a. nella controllante UBI Banca avviene tra parti correlate ed è realizzata nel rispetto dei criteri di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale e beneficia dell'iter semplificato previsto dall'art.2505 Cod.Civ.

Il Presidente precisa subito che

> detenendo la incorporante l'intero capitale sociale della incorporanda, la fusione avrà luogo senza concambio e in forma semplificata ai sensi dell'art.2505 Cod.Civ., con omissione della relazione dell'organo amministrativo prevista dall'art.2501-quinquies del Cod.Civ. e con omissione della relazione degli esperti ex art.2501-sexies Cod.Civ., così come



disposto dallo stesso richiamato art.2505 Cod.Civ.;

> non procedendosi all'emissione di nuove azioni della incorporante, non si rendono applicabili le disposizioni dell'art.2501-ter, primo comma, Cod.Civ. n.3) rapporto di cambio delle azioni, n.4) modalità di assegnazione delle nuove azioni della società che risulta dalla fusione o della società incorporante e n.5) data di decorrenza della partecipazione agli utili da parte delle nuove azioni;

> l'attuazione della fusione non determinerà alcun aumento di capitale da parte della incorporante, procedendosi semplicemente all'annullamento delle azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della incorporanda.

Lo stesso Presidente ricorda che prima della data di decorrenza degli effetti della fusione nei confronti dei terzi di cui all'art.2504-bis del Cod.Civ., l'incorporanda Banca 24-7 s.p.a. procederà al conferimento del ramo d'azienda (CQS) relativo all'attività di erogazione e di gestione dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio a favore della controllata in via totalitaria Prestitalia S.p.A., con sede legale in Roma.

Illustra quindi le modalità di fusione per incorporazione a norma degli artt.2501 e segg.Cod.Civ.; indica il dettaglio di ogni operazione effettuata.

Il Presidente nota:

che risultando la incorporanda Banca 24-7 s.p.a. interamente posseduta dalla incorporante UBI Banca, non devono essere stabilite modalità di assegnazione delle azioni della incorporante e quindi neppure la data dalla quale tali azioni partecipano agli utili; mancando assegnazione di azioni oltre che non dover essere redatta relazione sulla congruità del rapporto di cambio prevista dall'art.2501-sexies Cod.Civ., non potrà intervenire conseguentemente nessuna violazione del disposto di cui all'art.2504-ter Cod.Civ.;

che, a seguito dell'incorporazione, l'incorporante UBI Banca assumerà tutti i diritti ed obblighi già facenti capo alla società incorporanda; in particolare subentrerà di pieno diritto in tutti i beni, crediti e diritti di qualunque valore costituenti le attività della incorporanda Banca 24-7 s.p.a., come pure in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura della medesima incorporanda;

che la fusione, ai sensi del primo comma dell'art.2501-quater Cod.Civ., avviene sulla base delle situazioni patrimoniali redatte con l'osservanza delle norme sulla redazione del bilancio di esercizio, statuenti per entrambe le società interessate alla fusione al 30 settembre 2011, con attestazione del Presidente che, nel frattempo, nella situazione patrimoniale della stessa non si sono verificate variazioni salienti rispetto alla situazione patrimoniale depositata;

che gli effetti della fusione nei confronti dei terzi de-

correranno dall'ultima delle iscrizioni di cui all'art.2504 Cod.Civ. dell'atto di fusione nel competente Registro Imprese ovvero dalla data successiva che venisse indicata nell'atto medesimo;

che, come consentito dall'art.2504-bis del Cod.Civ. e conformemente a quanto disposto dall'art.172 del D.P.R. 917/1986, le operazioni della incorporanda saranno imputate al bilancio della incorporante, anche ai fini fiscali, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui la fusione avrà effetto nei confronti dei terzi;

che, in ossequio a quanto disposto dall'art.2501-ter Cod.Civ., comma I n.7, non ricorrono estremi perchè a particolari categorie di soci e a possessori di titoli diversi dalle azioni possa esser riservato alcun trattamento particolare;

che non sono previsti nè proposti benefici o vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione (art.2501-ter Cod.Civ., comma I n.8).

Solo a più completa informativa il Presidente ricorda


che UBI Banca ha in circolazione un prestito obbligazionario convertibile "UBI 2009/2013" emesso per un importo massimo complessivo di Euro 640.000.000,00, con delibera del Consiglio di Gestione 27 maggio 2009 di cui al verbale in pari data n.30072/13708 di mio Rep., registrato a Bergamo 2 il 27 maggio 2009 al n.7678 serie 1T, depositato per l'iscrizione nel Registro Imprese di Bergamo il 27 maggio 2009 prot.n. 51980 ed ivi iscritto il 28 maggio 2009, con determinazione definitiva delle caratteristiche del prestito adottata con successiva delibera del Consiglio di Gestione 18 giugno 2009 n.30273/13824 di mio Rep.; tuttavia la proposta fusione, che non determina aumento di capitale da parte della incorporante, non richiede la modifica del rapporto di conversione di detto prestito;

che nessuna delle due società partecipanti alla fusione è sottoposta a procedure concorsuali nè si trova in stato di liquidazione,

che la incorporanda Banca 24-7 s.p.a. con proprio deliberato consiliare 26 marzo 2012, di cui a verbale in pari data n.41126/18747 di mio Rep., registrato a Bergamo 2 il 27 marzo 2012 al n.4275 Serie 1T, in corso di deposito e iscrizione nel Registro Imprese di Bergamo, ha approvato la fusione mediante incorporazione in UBI Banca.

Il Presidente precisa infine che rimarrà fermo e inalterato lo statuto sociale al momento vigente della incorporante.

Il Presidente riferisce che non ricorre la fattispecie di cui all'art.2501-bis Cod.Civ. (fusione a seguito di acquisizione con indebitamento) ed evidenzia che sono stati osservati ed attuati i disposti di legge, come indicato con il dettaglio di ogni operazione effettuata.



Ancora il signor cav. del lav. avv. Corrado Faissola

dichiara

per quanto possa occorrere, che il capitale sociale di Euro 2.254.366.897,5 è interamente versato e suddiviso in n.901.746.759 azioni ordinarie con valore nominale unitario di Euro 2,50.

Senza discussione, essendo i Consiglieri già pienamente e preventivamente informati sull'argomento,

preso atto

- che l'organo amministrativo di ciascuna società partecipante alla fusione ha redatto rispettivamente in data 14 novembre 2011 per UBI Banca e in data 15 novembre 2011 per Banca 24-7 s.p.a. singoli progetti di fusione, identici nei contenuti, dai quali risulta quanto richiesto dall'art.2501-ter Cod.Civ.;

- che, a norma del penultimo comma dello stesso art.2501-ter Cod.Civ., i progetti di fusione sono stati

depositati

per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo, competente avuto riguardo alla sede di ciascuna delle società interessate alla fusione nelle date

26/01/2012 per UBI Banca prot.n.5794/2012 e

27/01/2012 per Banca 24-7 s.p.a. prot.n.5949/2012 e

iscritti

nel Registro Imprese di Bergamo il **30 gennaio 2012** per entrambe le società;

- che, a norma dell'art.2501-septies Cod.Civ., sono stati depositati in copia, presso la sede delle società partecipanti alla fusione:

. i singoli progetti di fusione,

. i bilanci degli esercizi chiusi al 31.12.2010, 31.12.2009 e 31.12.2008, completi dei relativi documenti accompagnatori e

. le situazioni patrimoniali al 30 settembre 2011 con relazioni relative,

il tutto come disposto dalla norma citata, con la precisazione che il deposito presso la sede sociale di detti documenti è avvenuto in data 26 gennaio 2012 sia per UBI Banca che per Banca 24-7 s.p.a., e i detti documenti sono tuttora depositati presso le rispettive sedi sociali;

- che sono decorsi i termini di cui al combinato disposto degli artt.2501-ter, ultimo comma, (deposito e iscrizione del progetto di fusione), e 2501-septies Cod.Civ. (deposito di atti);

approvata la relazione del presidente,

il Consiglio di Sorveglianza con voto unanime

delibera

- di approvare il progetto di fusione, unitamente a tutta la documentazione annessa e così, mediante approvazione dello stesso, conforme e corrispondente ai progetti di fusione redatti dai rispettivi organi amministrativi di ciascuna so-

cietà partecipante alla fusione, depositato ed iscritto nel Registro delle Imprese di Bergamo, competente avuto riguardo alla sede di ciascuna società interessata alla fusione, a norma del penultimo comma dell'art.2501-ter Cod.Civ. e depositato presso la sede sociale a norma dell'art.2501-septies Cod.Civ., corredato con la documentazione prevista dalla legge,

di approvare la fusione


mediante incorporazione nella controllante

Unione di Banche Italiane Società Cooperativa per Azioni, in acronimo **UBI Banca**, con sede legale e direzione generale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n.8, capitale sociale versato Euro 2.254.366.897,5, iscritta nel Registro Imprese di Bergamo con codice fiscale 03053920165 e con n.345283 R.E.A. (Partita IVA 03053920165), iscritta all'Albo delle Banche al n.5678 - ABI n.3111, Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n.3111, aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, della controllata

Banca 24-7 s.p.a., società per azioni con socio unico, con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n.8, capitale sociale versato Euro 316.800.000,00, iscritta nel Registro Imprese di Bergamo con codice fiscale 02805490162 e n.326457 R.E.A. (Partita IVA 02805490162), Banca aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Albo delle Banche n.5487, appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari numero 3111.2, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art.2497 Cod.Civ. da parte della Capogruppo Unione di Banche Italiane S.c.p.a. In conseguenza della fusione il capitale della società incorporanda, totalmente posseduto dalla incorporante, verrà annullato con corrispondente annullamento della posta relativa nell'ambito della voce partecipazioni da parte della incorporante, in quanto questa è detentrica dell'intero capitale della incorporanda, come illustrato nella relazione del Presidente e quindi, conseguentemente, nessun rapporto di cambio o conguaglio, nessuna modalità di assegnazione di azioni e data di partecipazione agli utili viene prevista; fermo e invariato quindi il capitale sociale della incorporante.

L'operazione di fusione avviene quindi senza concambio e, dunque, senza alcuna modificazione qualitativa e quantitativa nell'attuale struttura dell'azionariato della incorporante.

La società risultante dalla fusione sarà regolata dallo statuto della incorporante stessa, nel testo depositato nel Registro Imprese di Bergamo il 26 luglio 2011 prot.n.52017/1 ed ivi iscritto il 27 luglio 2011, statuto per altro ulteriormente depositato nel Registro Imprese con il progetto di fusione; con subentro della incorporante medesima in tutte le



posizioni attive e passive della società incorporata.

Gli effetti della fusione ai sensi dell'art.2504-bis, secondo comma, Cod.Civ., decorreranno dalla data in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel competente Registro delle Imprese ovvero dalla data successiva eventualmente indicata nell'atto di fusione medesimo.

Le operazioni della incorporanda saranno imputate al bilancio della incorporante, anche ai fini fiscali, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui la fusione avrà effetto nei confronti dei terzi.

Non è riservato, non ricorrendone neppure i presupposti, alcun trattamento particolare a categorie di soci e a possessori di titoli diversi dalle azioni; neppure sono stabiliti benefici o vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

Al Presidente, al Vice Presidente Vicario, a ciascuno dei Vice Presidenti o, in mancanza, a ciascuno dei membri del Consiglio di Sorveglianza, tutti in via tra loro disgiunta, escluso espressamente ogni conflitto di interessi, sono delegati i necessari e opportuni poteri

-> ai fini dell'intervento al successivo atto di fusione e per la sottoscrizione di tutti i documenti necessari al perfezionamento della deliberata fusione; il tutto nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt.2503, 2504, 2504-bis e 2504-ter del Codice Civile,

-> per espletare gli adempimenti indicati dalla norma di cui all'art.2502-bis Cod.Civ. per il deposito e iscrizione della decisione di fusione nonché i poteri per dare esecuzione alla deliberata fusione mediante incorporazione, a seguito dell'approvazione del relativo progetto, e in particolare, i poteri di sottoscrivere atti e documenti, con riguardo speciale all'atto di fusione, alle condizioni sopra precisate, curando tutti gli adempimenti conseguenti all'annullamento del capitale sociale della incorporanda e della voce corrispondente partecipazioni della incorporante, di autorizzare a favore della incorporante volture e trascrizioni di qualsiasi genere, di eventuali beni immobili e mobili registrati, di contratti, di concessioni, autorizzazioni, iscrizioni e registrazioni, marchi e brevetti, di depositi, cauzioni, conti correnti bancari e postali, di altri beni di qualsiasi genere, con esonero da responsabilità per i competenti Uffici Catastali, Conservatori presso l'Ufficio del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare, Conservatori del P.R.A. e in genere per Uffici Pubblici e Privati, Banche ed Enti richiesti degli adempimenti, eventualmente modificando, in concorso con il rappresentante della società incorporanda, le cariche sociali al momento vigenti della incorporante, facendo insomma tutto quanto richiesto per la completa attuazione della presente decisione e del presente

deliberato, anche introducendo nella presente delibera e nel successivo atto di fusione quelle modifiche, aggiunte e integrazioni che risultassero dovute e che venissero eventualmente richieste da chi risultasse averne diritto.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento appena prima esaminato riservandosi di proseguire l'esame degli altri argomenti sui quali è chiamato a deliberare il consiglio appena chiusa la verbalizzazione a opera del notaio dell'argomento più volte indicato.

Sono le ore dieci e cinquanta minuti.

Richiesto io notaio ho steso il presente e ne ho dato lettura ai partecipanti alla riunione consiliare, i quali, a mia domanda dichiarano di approvarlo e in conferma il Presidente signor cav. del lav. avv. Corrado Faissola con me sottoscrive.

Consta di cinque fogli dattiloscritti a norma di legge e di regolamento, sotto mia cura da persona di mia fiducia su sedici pagine intere e fin qui di questa diciassettesima.

Firmato Corrado Faissola

Firmato Armando Santus - Notaio (L.S.)

Copia conforme all'originale nei miei colti che si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Bergamo, 2 Aprile 2012.

A handwritten signature in cursive script, likely of Armando Santus, is written over a circular notary seal. The seal contains the text "ARMANDO DI SANTUS" around the perimeter and a central emblem.

102

